

MESSAGGIO
del Consiglio di Stato al Gran Consiglio
su un disegno di legge sui campeggi

(dell'8 giugno 1962)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Il disegno di legge sui campeggi che vi trasmettiamo suscita una serie di considerazioni che vi esponiamo qui appresso.

I. *Il campeggio*

L'importanza assunta vieppiù dalla pratica del campeggio e il risultato della rapida evoluzione e del crescente sviluppo che ha caratterizzato, specie dopo l'ultima guerra e fino ai nostri giorni, questa particolare forma moderna di turismo sul piano internazionale, sono noti.

Misconoscerne i molteplici aspetti — di cui parecchi certamente positivi — dove chi la pratica è spinto da moventi assai dissimili (da chi, di condizione economica agiata o florida è mosso dal semplice desiderio di evasione dalle rigide convenzioni imposte dalla società; alla famiglia di medio livello economico cui il prezzo inaccessibile di qualche albergo vieterebbe sospirate vacanze; ai "giramondo" solitari e di pochi mezzi che trovano in questa pratica la sola possibilità di appagare desideri di viaggi diversamente inappagabili) misconoscerne i molteplici aspetti, dicevamo, equivarrebbe chiudere gli occhi davanti all'evidenza della realtà.

Descriverla, sarebbe certamente ozioso per ognuno di noi che, dall'inizio della bella stagione, s'imbatte quotidianamente su tutte le strade del Cantone in automezzi trainanti "roulottes" d'ogni forma e dimensione, in veicoli trasportanti persone, tende e suppellettili d'ogni specie, in attendamenti che, al culmine dell'estate, assumono aspetti e proporzioni inattesi.

Nel 1946, i campeggi organizzati erano tre; oggi essi stanno superando la cinquantina. Impressionante è la frequenza. Un solo dato di fatto è sufficiente, da solo, ad illustrarla: la sera del 5 agosto 1960, in occasione di una verifica eseguita dalla Polizia cantonale nei campeggi del Locarnese, fu accertata la presenza di 13.815 campeggiatori. Cifra, questa, che, puramente aneddotica, illustra con ogni evidenza l'ampiezza di questo fenomeno sociale.

Ragioni d'ordine pubblico — nell'accezione più lata del termine — non possono lasciare indifferente l'Autorità dello Stato. Il campeggio non è più, come lo era ai primordi, un fenomeno puramente individuale; esso è diventato, come rilevammo, un fatto d'importanza sociale. Disciplinarlo è non solo opportuno, ma necessario, ritenuto maestro il dettame dell'aforisma secondo cui *ubi societas, ibi jus*. Poichè la pratica di questa forma di turismo interessa sia i rapporti tra i campeggiatori tra di loro, sia i rapporti tra questi e il paese che li ospita.

L'Autorità cantonale non è certo rimasta, sin qui, inattiva. I primi accertamenti eseguiti dal Dipartimento di polizia nel 1954, si conclusero con la promulgazione, l'anno successivo, del regolamento sui campeggi del 7 giugno 1955; regolamento che fu poi successivamente modificato e di cui l'ultimo testo porta la data del 16 giugno 1961.

E tuttavia, non foss'altro che per semplici ragioni formali — come sarà poi detto più innanzi — sarebbe impensabile di continuare nell'applicazione di questo regolamento, le discipline che si vogliono imporre toccando d'avvicino le libertà personali e necessitando quindi — corollario dello stato di diritto — di una sicura base legale.

Se la promulgazione delle norme in via di regolamento poteva forse giustificarsi nel 1955 per ragioni imposte da urgenza e da impellenti necessità, a distanza di tanto tempo non sarebbe accettabile un disciplinamento mediante un regolamento che, come si disse, in quanto emanazione dell'organo esecutivo, non costituisce una base legale sufficiente.

II. Il problema giuridico

1. E' infatti noto che, nella misura in cui una determinata attività sia esercitata in maniera tale da procurare al soggetto che la esercita un guadagno, essa cade sotto la tutela dell'art. 31 cpv. 1 della Costituzione federale: il quale garantisce non solo la libertà d'industria e di commercio esercitate nella forma professionale¹⁾, ma, in definitiva, la « libertà di guadagnare » ossia, come indica puntualmente la terminologia tedesca, una « Erwerbsfreiheit »²⁾.

Un'attività atta a procurare un guadagno, anche se non esercitata nella forma di una vera e propria professione, può esser considerato l'esercizio di un campeggio, sia ch'essa attività sia svolta dal proprietario del terreno, sia ch'essa sia svolta da un affittuario del terreno medesimo quando la possibilità di erigere la tenda sul terreno stesso sia fatta dipendere da una determinata controprestazione in denaro.

I Cantoni sono bensì autorizzati, sempre in virtù dell'art. 31 della Costituzione federale, per ragioni d'ordine pubblico, a disciplinare o a porre certe restrizioni all'esercizio di un'attività commerciale o industriale o analoga; e tuttavia le discipline imposte dal Cantone devono uniformarsi, come ogni misura di polizia, al principio della proporzionalità e dell'adeguatezza³⁾. Esse non possono, in particolare, porre misure troppo severe, allorchando con mezzi meno restrittivi si possa ottenere lo stesso risultato⁴⁾.

Tutte le limitazioni poste dai Cantoni alla libertà d'industria e di commercio nel senso dell'art. 31 Cost. fed. devono fondarsi su una base legale⁵⁾.

Anche il disciplinamento di un campeggio deve quindi uniformarsi a siffatto principio, in difetto di che sarebbe lesivo di una libertà personale dal profilo costituzionale.

Non sarebbe legittimato, per esempio, il Cantone a fissare preventivamente un limite al numero dei campeggi, oppure a limitarne l'estensione o, ancora, a renderne l'esercizio difficile mediante l'imposizione a chi gerisse un campeggio di misure preventive determinate; e le limitazioni devono essere fissate in una legge.

¹⁾ Cfr. RU 63 I 219.

²⁾ Cfr. Fleiner-Giacometti, *Schweizerisches Bundesstaatsrecht*, 1939, p. 283; Suter, *La liberté de commerce et de l'industrie*, 1954, p. 48.

³⁾ Sul concetto cfr.: Fleiner, *Institutionen des deutschen Verwaltungsrechts*, 1939, p. 404/405; Ruck, *Schweizerisches Verwaltungsrecht*, 1951, vol. I pag. 49, 128, 154; Oberle M., *Der Grundsatz der Verhältnismässigkeit des polizeilichen Eingriffes*, 1952, p. 49 e segg.;

cfr. RU 81 I 132, 80 I 16, 119, 127, 163, 353 e giurisprudenza ivi citata.

⁴⁾ Tra la copiosa giurisprudenza, cfr. RU 84 I 110; 83 I 112; 80 I 118, 143, 353; 79 I 134; 339 b e giurisprudenza ivi cit.

⁵⁾ Cfr. RU 8 31 249; 83 I 112; 81 I 121 c. 2-4.

2. D'altra parte le limitazioni che lo Stato oppone alla libera disposizione di una determinata area di terreno, in quanto comportino l'obbligo di fare o di non fare un determinato uso della proprietà privata cadono, come tali sotto la garanzia costituzionale della proprietà privata.

E' infatti noto che la proprietà privata è garantita implicitamente dalla Costituzione federale⁶⁾; tale garanzia è valida anche per il Cantone Ticino, a prescindere dalla circostanza che, sola tra tutte, la Costituzione del nostro Cantone non la preveda espressamente⁷⁾.

In virtù di tale garanzia e del principio di legalità, ogni restrizione di diritto pubblico alla proprietà privata emanata dai Cantoni⁸⁾ deve fondarsi su una base legale, in difetto di che la restrizione sarebbe arbitraria⁹⁾. Il Tribunale federale ebbe a precisare ulteriormente che, trattandosi di restrizioni che vadano oltre a quelle sin qui considerate tali, la base legale debba essere *chiara e inequivocabile*¹⁰⁾.

Nonostante la giurisprudenza federale riconosca che la clausola generale di polizia¹¹⁾ possa rappresentare una base legale sufficiente per giustificare determinati interventi dell'ente pubblico intesi a limitare libertà fondamentali del cittadino¹²⁾ non senza esitazioni di qualche autore¹³⁾ (la stessa giurisprudenza ebbe già, per esempio, a riconoscere che il rifiuto di una licenza di costruire giustificato da motivi generali di polizia non violasse la garanzia della proprietà¹⁴⁾ pure è diffusa vieppiù oggi la tendenza della dottrina più autorevole di escludere, o quanto meno di costringere a casi d'eccezione, la possibilità per cui l'autorità ponga limitazioni a diritti fondamentali del cittadino sulla base di semplici ordinanze di polizia emanate appunto in virtù di una clausola generale di polizia da parte dell'amministrazione¹⁵⁾.

3. Queste premesse, che riassumono concetti noti della dottrina e della giurisprudenza, inducono, nel caso relativo al disciplinamento dei campeggi, a parecchie conclusioni.

Innanzitutto, che l'intervento dell'Autorità esecutiva in quanto limitativa di diritti fondamentali, mediante una semplice ordinanza debbe essere ristretto a casi *urgenti ed eccezionali*: non verificandosi i quali, le discipline siano legittime solo ove esse siano ancorate a una chiara base legale, e quindi a una legge in senso formale (emanazione, cioè del Gran Consiglio). Il regolamento esistente non può evidentemente rappresentare una base legale sufficiente, anche se lo stesso si richiama, in modo assai generico, alle vigenti LOC, alla legge sanitaria e alla legge sugli esercizi pubblici.

In secondo luogo, che l'esercizio del campeggio, in quanto attività tutelata, come si disse, dall'art. 31 della Costituzione federale, possa essere limitato

⁶⁾ Cfr. Bagi, *La garantie constitutionnelle de la propriété*, 1956, p. 85 e segg., dottrina e giurisprudenza ivi citate.

⁷⁾ Bagi, op. cit., p. 86; RU 67 I 188.

⁸⁾ Cfr. art. 6 e 702 CCS.

⁹⁾ Giacometti, *Allgemeine Lehren des rechtsstaatlichen Verwaltungsrechts*, vol. I, 1960; pag. 138 e segg., 281 e segg.; Imboden, *Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung*, 1960, p. 176 e segg.; RU 84 I 173, 82 I 162, 81 I 29 e giurisprudenza ivi cit.

¹⁰⁾ RU 85 I 231.

¹¹⁾ Cfr. sulla nozione: Giacometti, op. cit., p. 272, 278, 282; Voigt, *Der liberale Polizeibegriff und seine Schranken in der bundesgerichtlichen Judikatur*, 1945, p. 49 e segg.

¹²⁾ Cfr. RU 67 I 76; 63 I 222; 61 I 99; 60 I 121 e giurisprudenza ivi cit.

¹³⁾ Cfr. Huber, *Grundrechte und Polizeigewalt*, in *Zentralblatt für Staats- und Gemeindeverwaltung*, p. 253 e segg.

¹⁴⁾ RU 79 I 234 c. 4.

¹⁵⁾ Cfr. Giacometti, op. cit., p. 272 e ibidem, nota 117; 278, 282; Ruck, op. cit., p. 36/37 nota 135; Giacometti, *Staatsrecht der Schweizerischen Kantone*, 1941, p. 176 e 504; Huber, op. cit.

solo per ragioni d'ordine pubblico e ancora in base al cennato principio della proporzionalità e dell'adeguatezza: escluse quindi quelle misure di polizia preventive che sarebbero tali da rendere difficoltoso l'esercizio di quest'attività da parte del gerente del campeggio; segnatamente, esclusa la possibilità d'imporre al gerente il possesso preliminare di un certificato d'abilitazione all'esercizio medesimo, che sarebbe di assai dubbia legalità anche dal profilo dell'art. 31 ter. della Costituzione federale.

Le limitazioni di cui si tratta devono trovar campo specie per quanto concerne le discipline imposte per ragioni di pubblica igiene, di moralità e di ordine pubblico.

Le restrizioni stesse devono infine limitarsi al campeggio esercitato su aree anche non cintate adibite in modo stabile all'impianto di tende o alla sosta di *roulottes*, come pure ad attendamenti temporanei su aree pubbliche o private: escluso invece il campeggio individuale occasionalmente esercitato su aree pubbliche o private, che non giustificerebbe come tale nessuna disciplina preventiva.

III. I motivi del disegno di legge

Sono queste le considerazioni che ci hanno principalmente indotti a presentare alla vostra adozione il disegno di legge che vi proponiamo: il quale tiene conto dei principi testè enunciati, a cominciare dalla necessità di codificare in una legge formale i precetti attualmente contenuti in un regolamento che, come tale, è sicuramente contrario alla Costituzione.

Il disegno di legge, dal punto di vista materiale, ripete parecchi principi attualmente già contenuti nel citato regolamento del 16 giugno 1961.

Esso stabilisce innanzitutto il principio dell'autorizzazione per l'esercizio del campeggio, secondo la nozione esposta, autorizzazione che, per le ragioni anzidette, non vuol certo corrispondere al rilascio di un certificato di capacità per l'esercizio del campeggio, ma che vuol comportare unicamente la possibilità per l'autorità di polizia di un controllo quanto all'ubicazione del campeggio (art. 5 progetto).

I requisiti igienici del terreno (art. 4 progetto) come pure circa la persona del gerente (art. 7 progetto).

Va notato, a proposito della persona del gerente, che i requisiti sono posti dal disegno di legge nell'intento di garantire che il campeggio sia diretto da una persona idonea. E' certo che il giudizio del Dipartimento quanto alla persona del gerente, potrà essere solo sommario e dovrà essere improntato a una certa larghezza di apprezzamento, ritenuto che lo stesso Dipartimento, come pure i Municipi, potranno intervenire in ogni tempo qualora l'esercizio del campeggio fosse lesivo dell'ordine e della moralità pubblica oppure diventasse pregiudizievole per la salute o la sicurezza degli stessi campeggiatori.

Per quanto concerne le diverse norme igieniche e la tutela dell'ordine, il progetto si basa, sostanzialmente, sui principi già ancorati nel regolamento vigente del 16 giugno 1961: esso stabilisce principalmente la necessità delle installazioni di servizi d'acqua potabile (art. 10 progetto), di adeguati impianti igienici (art. 11 progetto), dell'allontanamento delle acque luride (art. 12) e della raccolta e dell'eliminazione dei rifiuti, come pure le misure intese ad evitare il propagarsi di malattie infettive (art. 14 progetto) o le misure di pronto soccorso (art. 15 progetto). I requisiti particolareggiati degli impianti saranno fissati dal regolamento d'applicazione della legge.

Quanto alla tutela dell'ordine, abbiamo previsto il mantenimento dell'obbligo di vigilanza anche da parte dei Municipi locali (art. 20 progetto): tale obbligo,

che si fonda sul principio delle funzioni di polizia locale svolte dal Municipio (art. 87 LOC), tende a mantenere al Comune le competenze a lui derivate dalla sua autonomia. E' certo che, specie nei Comuni piccoli, il Municipio da solo non sarà mai in grado di svolgere un'efficace attività di polizia, e dovrà ricorrere alla necessaria collaborazione della Polizia cantonale (si pensi ai Comuni in cui, come p. es. Agno, Ascona, Minusio, Maroggia, Tenero, ecc., i campeggi ivi installati hanno raggiunto, nei momenti di punta, la frequenza di parecchie migliaia di campeggiatori in una sola notte).

Tale collaborazione con gli organi cantonali è garantita al Comune dall'art. 88 LOC; e tuttavia, una vigilanza sussidiaria sarà correntemente esercitata dagli organi della Polizia cantonale sempre d'intesa con il Comune ma senza espressa richiesta da parte di quest'ultimo.

Le norme degli art. 21, 22, 23 e 24 del progetto, infine, richiamano tutte le disposizioni di legge applicabili sussidiariamente alla materia: riteniamo che siffatti richiami saranno tali da evitare ogni possibilità di equivoco nell'applicazione pratica delle norme medesime.

Le norme di polizia sono riservate dall'art. 25 all'Autorità cantonale, la quale procede giusta le norme della vigente legge sulla procedura per le contravvenzioni.

Prima di concludere ci corre l'obbligo di far presente che, esistendo nel nostro Cantone l'Associazione dei campeggi ticinesi, abbiamo ritenuto opportuno sottoporre preventivamente alla stessa, come pure agli organi del Touring Club Svizzero, quale proprietario di diversi campeggi nel nostro Cantone, l'annesso progetto di legge, per esame ed eventuali proposte.

Entrambi questi enti, approvando gli sforzi dello Stato intesi a disciplinare questa complessa materia sotto il manto della legalità, hanno data la loro totale adesione al progetto di legge così come concepito.

Sono questi, esposti per sommi capi, i motivi che giustificano la promulgazione delle norme del disegno di legge che vi proponiamo di adottare.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

Il Cons. Segretario di Stato :

Cioccari

Lafranchi

LEGGE SUI CAMPEGGI

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 8 giugno 1962 n. 1068 del Consiglio di Stato,

decreta :

Capo I

Norme generali

Art. 1

*Nozione
di campeggio*

E' campeggio, secondo la presente legge, ogni area anche non cinta, adibita all'impianto di tende e alla sosta di "roulottes".

Art. 2

Autorizzazione

Chi intende gerire un campeggio deve ottenere un'autorizzazione del Dipartimento di polizia (qui in seguito abbreviato : Dipartimento).

Il Municipio del Comune in cui sorge il campeggio dev'essere sentito.

Il regolamento d'applicazione stabilisce i modi di presentazione della domanda.

Art. 3

*Requisiti
a) del gerente*

Il campeggio dev'essere diretto da persona maggiorenne, in possesso dell'esercizio dei diritti civili, che abbia tenuto e tenga buona condotta e che sia domiciliata nel Cantone.

Per accertarsi dell'idoneità del gerente il Municipio e il Dipartimento provvedono alle indagini necessarie.

Il Dipartimento promuovono corsi per i gerenti allo scopo di istruirli sulle norme disciplinanti la materia.

Art. 4

b) del terreno

Ogni terreno da destinare a campeggio deve essere a fondo stabile, ben filtrante, e non esser stato coltivato e concimato da almeno un anno.

Non possono esser destinati a campeggio :

- a) terreni acquitrinosi o depressi, se situati in prossimità di laghi o di greti di corsi d'acqua, tali da poter esser sommersi da improvviso alzamento del livello delle acque o da piene di fiumi, riali o rogge;
- b) terreni situati al di sotto del livello stradale in condizioni tali da ricevere il deflusso delle acque piovane;
- c) terreni formati dall'ammasso di detriti industriali o di rifiuti.

Art. 5

Il Dipartimento stabilisce nell'autorizzazione la capienza massima del campeggio, tenendo conto della necessità di non esporre la vita o i beni dei campeggiatori a serio pericolo e di non recar grave pregiudizio agli abitanti delle case circostanti, al paesaggio o alle bellezze naturali in genere.

c) capienza massima, ubicazione e misure di sicurezza

Art. 6

Previo accertamento sui requisiti imposti dalla presente legge, il Dipartimento concede o nega l'autorizzazione di gerenza.

Decisione ;
tassa ; ricorso

Per il rilascio dell'autorizzazione è prelevata una tassa massima di Fr. 100.—.

Contro la decisione del Dipartimento l'interessato può ricorrere nel termine di quindici giorni al Consiglio di Stato, la cui decisione è definitiva.

Art. 7

È ammesso il subingresso alla gerenza di un campeggio quando il subentrante provi al Dipartimento di possedere i requisiti personali di cui all'art. 3 e produca la dichiarazione di cessione rilasciata dal precedente titolare.

Subingresso

Art. 8

La chiusura temporanea o definitiva di un campeggio dev'essere tempestivamente notificata al Municipio e al Dipartimento.

Chiusura
temporanea
o definitiva

Art. 9

Non sono ammessi campeggi occasionali su aree pubbliche o private senza autorizzazione speciale del Dipartimento.

Campeggi
occasional

Il regolamento d'applicazione stabilisce la procedura per la autorizzazione.

Capo II

Norme igieniche

Art. 10

Ogni campeggio dev'essere dotato di un servizio idoneo d'acqua potabile.

Acqua
potabile

Se non è possibile l'allacciamento a un acquedotto comunale il campeggio deve disporre di un impianto proprio che adempia ai requisiti imposti dalla legge per un acquedotto pubblico.

Art. 11

Ogni campeggio dev'essere dotato di impianti igienici adeguati alla sua capienza e ubicazione.

Impianti
igienici

Il regolamento di applicazione ne stabilisce il numero e i requisiti tecnici.

Art. 12

Gli scoli degli impianti igienici devono essere incanalati, mediante tubature coperte e a perfetta tenuta, in fosse di depu-

Scoli degli
impianti igienici

razione aventi capacità proporzionata al numero degli impianti cui sono collegate.

E' vietata, in particolare, l'immissione diretta di scoli non depurati nei laghi o nei corsi d'acqua.

Art. 13

Raccolta ed eliminazione dei rifiuti

Nel campeggio si deve provvedere, almeno una volta al giorno, alla raccolta e all'eliminazione dei rifiuti, come pure alla pulizia dei viali d'accesso e del terreno.

E' vietato gettare rifiuti di qualsiasi genere nelle acque dei laghi, dei corsi d'acqua o nei terreni circostanti.

Art. 14

Misure in caso di malattie

Il gerente è responsabile dell'esecuzione delle misure ordinate dalle autorità sanitarie nei casi di malattie infettive o epidemiche.

Art. 15

Pronto soccorso

In ogni campeggio dev'essere organizzato un servizio di pronto soccorso adeguato all'importanza del campeggio medesimo.

Capo III

Tutela dell'ordine

Art. 16

Limiti di età

Il minorenni di età inferiore ai diciotto anni non può essere ammesso in un campeggio, salvo che non sia accompagnato dal padre, dalla madre, dal tutore o da altra persona maggiorenne che si renda garante del suo comportamento.

Possono essere ammessi gruppi di minorenni appartenenti ad associazioni o a scuole, quando siano accompagnati da un docente o da un capo responsabile.

Art. 17

Piano del campeggio ; disciplina degli attendamenti

Il gerente del campeggio deve tenere in ogni tempo un piano dell'area occupata dai campeggiatori da cui risulti l'ubicazione di ogni tenda.

Campeggi di vasta estensione sono suddivisi in settori.

Ogni tenda del campeggio dev'essere numerata. Sulla notifica di polizia del campeggiatore dev'essere indicato il numero della tenda occupata.

Il gerente deve disciplinare l'erezione degli attendamenti in modo da facilitare l'accesso alle tende e ai servizi igienici.

Art. 18

Regolamento interno

Un regolamento contenente le norme di ordine interno e richiamante le principali disposizioni di polizia dev'essere esposto in modo visibile, in ogni campeggio, con traduzioni in tedesco e in francese e, se del caso, in altre lingue.

Art. 19

Il gerente è responsabile del mantenimento dell'ordine e della tutela della moralità nel campeggio.

*Obblighi
del gerente*

Art. 20

I Municipi sono tenuti a vigilare sul buon andamento dei campeggi e, in particolare, a tutelare l'ordine pubblico e la moralità, come pure a collaborare con l'Autorità cantonale nella esecuzione dei provvedimenti da quest'ultima adottati.

*Vigilanza
dei Municipi
e collaborazione
con l'Autorità
cantonale*

Capo IV

Norme sussidiarie e disciplinari

Art. 21

Le domande di licenze riguardanti costruzioni da eseguire in un campeggio, presentate al Municipio in virtù delle norme della legge edilizia e dei regolamenti comunali, sono trasmesse per l'approvazione preventiva al Dipartimento delle opere sociali in virtù dell'art. 101 della legge sanitaria del 18 novembre 1954.

*Licenza
per costruzioni
in un campeggio*

Ogni domanda di licenza di costruzione deve essere accompagnata dall'autorizzazione concessa dal Dipartimento in virtù dell'art. 2.

Il regolamento d'applicazione stabilisce i modi per la presentazione della domanda.

Art. 22

Chi ospita persone in un campeggio soggiace alle norme di cui agli art. 13, 14 e 15 della legge sugli esercizi pubblici del 12 novembre 1931.

*Diritto
applicabile*

Chi serve cibi, bevande o dà professionalmente alloggio in attendamenti stabili o rifugi analoghi è considerato esercente, giusta la legge sugli esercizi pubblici del 12 novembre 1931.

- a) a chi fornisce l'alloggio
- b) a chi vende cibi, bevande o dà alloggio in attendamenti stabili o rifugi analoghi

§ Sono inoltre applicabili le vigenti disposizioni cantonali in materia di tasse di soggiorno.

Art. 23

Per la tutela della pubblica quiete sono applicabili le norme della legge sull'ordine pubblico del 29 maggio 1941.

- c) ai campeggiatori

I campeggiatori sono tenuti, segnatamente, all'osservanza delle norme e degli orari di polizia stabiliti dalle Autorità competenti.

Art. 24

L'esposizione di cartelli pubblicitari e segnatamente di quelli destinati a indicare l'ubicazione di un campeggio è disciplinata dalla legge sulle insegne e scritte destinate al pubblico del 29 marzo 1954.

- d) a chi espone insegne

Il regolamento fissa insegne uniformi per la segnalazione dei campeggi.

Art. 25

*Multe
per contravven-
zioni ;
revoca
dell'autorizzazione*

Le infrazioni alle norme stabilite dalla presente legge e dal relativo regolamento d'applicazione sono punite dal Dipartimento con multa da Fr. 20,— a Fr. 2.000, —giusta le norme della legge di procedura per le contravvenzioni.

L'autorizzazione è revocata dal Dipartimento quando il campeggio non fosse più conforme ai requisiti posti dalla legge, o il gerente venisse a mancare di uno dei requisiti di cui all'articolo 3 della legge o se nel campeggio avvenissero, per mancanza di vigilanza imputabile al gerente, disordini o atti immorali, oppure quando vi si favorisse il malcostume.

La revoca comporta l'immediata chiusura del campeggio.

Contro la decisione di revoca l'interessato può ricorrere nel termine di quindici giorni al Consiglio di Stato, la cui decisione è definitiva.

Sono riservate le norme penali.

Capo V

Norme transitorie e finali

Art. 26

*Notifica
dei campeggi
esistenti ;
norme
transitorie*

I Comuni sono tenuti a notificare immediatamente al Dipartimento i campeggi situati nella loro giurisdizione all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 27

*Entrata
in vigore*

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.
